



Comune di Capannoli

Provincia di Pisa

Consiglio
Comunale

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 36 Del 30-07-2015

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

CECCHINI ARIANNA	P	GIUNTINI SIMONA	P
MARIANELLI ALESSANDRA	P	CHELI PIER GIORGIO	P
GIANNOTTI IVAN	P	PAOLI FEDERICA	P
MANGINI FEDERICO	P	CITI GIACOMO	A
FERRETTI ANNA	P	CEI MATTIA	P
MERLINI GIANLUCA	P	MONTAGNANI VANESSA	P
PARRINO SABINA	P		

Assume la presidenza CECCHINI ARIANNA in qualità di SINDACO con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT. MAURIZIO SALVINI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

Dato atto:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22.03.1999 è stata istituita per il Comune di Capannoli l'addizionale comunale all'I.R.PE.F. prevedendo l'aliquota del 0,50%.

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni con le quali si aumentava e/o si confermava l'addizionale comunale all'IRPEF per gli anni seguenti nelle varie misure di punti percentuali, di cui l'ultima adottata con deliberazione C.C. n. 51/2013 ad oggetto: Addizionale comunale all'IRPEF. Aliquote per l'anno 2013 e approvazione regolamento.

Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 che ha espressamente derogato, a partire dal 2012, al divieto di aumento dell'imposizione fiscale del D.L. 93/2008, reiterato dall'art. 1, comma 121, dalla Legge 220/2010 per quanto riguarda la potestà di istituire o aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF fino alla percentuale dello 0,8% limite massimo fissato dalla norma istitutiva di cui al D.Lgs 360/1998.

Considerato che, ai sensi del sopracitato decreto n. 360, art. 1 comma 3 sostituito dall'art. 1 c. 142.a della Legge n. 296 del 27.12.2006, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF deve essere disposta con Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e s. m. e i. - e deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002 - e non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Visto in particolare l'art. 1, comma 11, del citato D.L. 138/2011, come modificato dall' art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, il quale prevede che <<“..i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge statale, nel rispetto del principio di progressività”>>.

Preso atto che il sistema tributario, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, è informato a tale criterio di progressività, per cui ciascuno concorre alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva.

Ricordato che l'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138 del 13.08.2011 convertito dalla legge n. 148 del 14.09.2011, come modificato dal Legge n. 214 del 22.12.2011 di conversione del D.L. n. 201 del 6.12.2011, ha eliminato il blocco del potere di istituire od aumentare l'addizionale comunale irpef, reintroducendo così dal 2012 la possibilità per i Comuni di tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all'incremento annuale, consentendo di stabilire un'aliquota unica o una pluralità di aliquote articolate secondo scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'irpef, dalla legge statale, secondo criteri di progressività.

Richiamato l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 - che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Preso atto, dopo avere effettuato un attento esame delle entrate e delle spese, della necessità di fissare la nuove aliquote dell'addizionale comunale IRPEF, come meglio evidenziato nel dispositivo della presente deliberazione, per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e per la realizzazione dei programmi previsti nel bilancio di previsione 2015 e precisando che il mancato aumento dell'addizionale comunale irpef renderebbe difficoltoso anche il mantenimento dei livelli minimi dei servizi, anche in considerazione dei numerosi tagli ai bilanci comunali.

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e di mantenere, pur nell'attuale grave contesto economico, i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, soprattutto in considerazione delle persone più in difficoltà.

Ritenuto quindi necessario variare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo diverse aliquote, differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della Legge statale, cioè dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPEF nazionale, nel rispetto quindi del principio costituzionale della progressività, che definisce il prelievo fiscale in ragione della capacità contributiva di ciascuno.

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce la potestà del Comune di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge statale.

Dato atto che l'articolo 4 del Decreto Legge 2.3.2012, n. 16 convertito dalla Legge n. 44 del 26.4.2012 al:

- comma 4, abroga l'art. 77-bis, comma 30, e l'art. 77-ter, comma 19, del D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito con modificazioni della Legge 6.8.2008, n. 133 e l'art. 1, comma 23, della Legge 13.12.2010, n. 220, sopprimendo la disposizione che in via generale impediva di aumentare i tributi locali in attesa dell'attuazione del Federalismo Fiscale.

- comma 1, stabilisce che le deliberazioni sulle addizionali comunali all'Irpef devono essere pubblicate entro il 20 dicembre dell'anno di competenza per applicarsi già all'acconto del successivo mese di marzo.

Considerato che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali.

Visto il D.M. 13 maggio 2015 del Ministero dell'Interno che dispone la proroga al 30 luglio 2015 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali con conseguente slittamento dei termini di approvazione delle tariffe, delle aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali, e per l'approvazione dei regolamenti.

Dato atto che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, con conseguente conguaglio per l'acconto dell'addizionale già versato.

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Visto lo Statuto Comunale.

Visti i contenuti del regolamento vigente per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Ritenuto necessario dare immediata esecutività alla presente deliberazione per consentire nei termini l'adeguamento del prelievo fiscale secondo le aliquote differenziate per i cinque scaglioni di reddito dell'Irpef nazionale.

Visto il verbale della presente seduta che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B).

Visti i pareri espressi dal Responsabile del Servizio e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 267 del 18.8.2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Montagnani Vanessa, Paoli Federica, Cei Mattia) su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi nei termini e modi di legge;

D E L I B E R A

1) Di dare atto che la premessa del presente atto è parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione.

2) Di modificare per l'anno 2015 e per le motivazioni descritte in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF già deliberata con atto di C.C. n. 51//2013, stabilendo "aliquote opzionali" differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPEF nazionale come segue:

Scaglioni di reddito	Aliquota addizionale IRPEF
Soglia di esenzione €. 10.000,00	
Da 0 a €. 15.000,00	0,70
Da €. 15.000,00 a €. 28.000,00	0,75
Da €. 28.000,00 a €. 55.000,00	0,77
Da €. 55.000,00 a €. 75.000,00	0,78
Oltre €. 75.000,00	0,80

3) Di applicare a decorrere dal 2015 la soglia di esenzione ad € 10.000,00 con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, al superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

4) Di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio 2015 e documenti allegati e per mantenere livelli minimi dei servizi.

5) Di incaricare i competenti uffici comunali ad espletare tutti agli adempimenti utili per l'efficacia della presente deliberazione, ivi compresa la sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it - individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze in data 31 maggio 2002, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative, come previsto dall'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 360 del 28.09.1998, così come sostituito dall'art. 1 c. 142.a della Legge n. 296 del 27.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni.

6) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13 comma 15 della Legge n. 214 del 2011, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successivi. n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Montagnani Vanessa, Paoli Federica, Cei Mattia) su n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi nei termini e modi di legge;

DELIBERA

*Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
Ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.lgs 267 del 18.08.2000
Al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia
Dell'azione amministrativa a mezzo di un'accelerazione del procedimento.*

ALLEGATO A)

Pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2015.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49 – primo comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000. Il presente parere ha la rilevanza prevista dalla legge.

Capannoli, lì 30-07-15

Il Responsabile del settore
f.to RAG. ANTONELLA RICCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art.49 – primo comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

Capannoli, lì 30-07-15

Il Responsabile del settore
f.to RAG. ANTONELLA RICCI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to CECCHINI ARIANNA

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. MAURIZIO SALVINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 01-08-2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'Istruttore Amministrativo
f.to Poggianti Monica

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo attesta che la presente copia conforme all'originale depositato presso l'ufficio segreteria, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Capannoli, 01-08-2015

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. MAURIZIO SALVINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni di pubblicazione e non sono state presentate opposizioni.

Capannoli, li _____

Il Segretario comunale
f.to DOTT. MAURIZIO SALVINI